



COMMISSARIO DELEGATO

per gli interventi di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

Allegato B all'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 22 Marzo 2022

Crisi Internazionale Ucraina

SCHEMA DI SINGOLO CONTRATTO PER DARE ACCOGLIENZA AI PROFUGHI PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI INTERNAZIONALE IN ATTO

SCHEMA DI SINGOLO CONTRATTO PER DARE ACCOGLIENZA AI PROFUGHI
PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI
INTERNAZIONALE IN ATTO

VENEZIA, IL GIORNO DEL MESE DI DELL'ANNO 2022

Il dott. Mauro Giovanni VITI - Direttore della Direzione Turismo, domiciliato per la carica a in in qualità di Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata, individuato con Ordinanze del Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 e n. 2 del 10 marzo 2022 (più avanti, per brevità, "Soggetto Attuatore")

E

Il Sig. nato a il
domiciliato per la carica in, in qualità di Legale Rappresentante della
Struttura Ricettiva ospitante denominata con sede in
C.F. e P.IVA,
in seguito per brevità indicata come "**Struttura Ricettiva ospitante**"

RICHIAMATI:

- l'OCDPC n. 872 del 04.03.2022 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" che ha, previsto, in particolare:
 - all'art. 2, comma 1, lett. b), che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, nell'ambito della propria competenza territoriale, assicurano, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, nelle more dell'individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle Prefetture medesime;
 - all'art. 3, comma 4, che qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure del CAS o del SAI, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possano rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati per l'alloggio temporaneo ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) o all'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 che ha nominato quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che si occupa dell'ospitalità alberghiera e privata, ai sensi e agli effetti dell'art 4, comma 1 dell'OCDPC n. 872/2022, sopra richiamata, il Direttore della Direzione Turismo
- dott. Mauro Giovanni Viti.

EVIDENZIATO CHE:

- in data è stato stipulato un Accordo Quadro tra il Commissario delegato della Regione Veneto e le Associazioni di Categoria Confindustria Veneto Coordinamento Turismo, Federalberghi e Faita Confcommercio Veneto e Assoturismo Confesercenti Veneto;

- ai sensi di tale Accordo Quadro il gestore della Struttura Ricettiva ospitante s'impegna a fornire alle persone, il trattamento di:

- a) pensione completa (60,00 Euro procapite/giornaliero + IVA);
- b) pernottamento + prima colazione (35,00 Euro procapite/giornaliero +IVA).

Le tariffe, sopra indicate sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni;

- le tariffe sopra indicate costituiscono un limite massimo. Qualora il listino della Struttura Ricettiva ospitante, in vigore al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente percepito;

- detto Accordo Quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;

- di conseguenza rimane prioritaria la disponibilità delle Strutture Ricettive a favore delle Prefetture e/o dei Comuni se dalle stesse attivate, ai fini dei percorsi di accoglienza di cui all'OCDPC n. 872/2022.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la Struttura Ricettiva che ospita le persone e riceve i nominativi dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso, in collaborazione con i Referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori competenti per territorio.

Art. 2 (Oneri a carico del gestore della Struttura Ricettiva ospitante)

1. Il gestore della Struttura Ricettiva ospitante s'impegna a fornire alle persone di cui al precedente art. 1, a discrezione della persona ospitata, il trattamento di:

- pensione completa ad Euro..... procapite/giornaliero + IVA;
- pernottamento + prima colazione ad Euro..... procapite/giornaliero +IVA.

2. Le tariffe, sopra indicate, sono quelle in vigore al momento dell'ospitalità e comunque non possono essere maggiori della tariffa massima indicata nelle premesse e nell'accordo quadro stipulato, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente percepito.

3. Le tariffe, sopra indicate, sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 10 anni.

4. Detta tariffazione è stata concordata con le Associazioni di Categoria ed è stata ritenuta congrua sia dalle stesse che dalle parti del presente contratto.

5. Il gestore della Struttura Ricettiva ospitante, per le tariffe sopra indicate, o per le minori tariffe relative al proprio listino, s'impegna, altresì, a garantire:

- l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza;
- il monitoraggio delle presenze, attraverso il portale telematico EMERGENZA UCRAINA, messo a disposizione dal Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale con Decreto n. 3 del 15 marzo 2022, sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente.

Art. 3 (Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.)

1. Il gestore della Struttura Ricettiva, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.; il Soggetto Attuatore provvederà ai successivi controlli, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del medesimo Decreto, ___ del _____.

2. Qualora il gestore della Struttura Ricettiva risulti privo dei predetti requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del presente contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 4 (Durata ed eventuale modifica del singolo contratto)

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e perde efficacia con la conclusione dello stato di emergenza. È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni, previste nel presente contratto, previo accordo scritto tra le parti, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 5 (Quantificazione degli oneri di spesa e modalità di fatturazione)

1. L'importo del presente contratto è stimato in..... Euro (IVA esclusa) ovvero.....Euro (IVA al 22% inclusa).

2. L'ammontare di quanto effettivamente dovuto alla Struttura Ricettiva, sarà calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate, del numero di giorni di effettiva permanenza delle stesse presso la struttura, nonché del trattamento effettivamente ricevuto dall'ospite.

3. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse alla fine di ogni mese in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso.

4. Le fatture devono essere indirizzate all'ing. Luca Soppelsa in qualità di intestatario della contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 872/2022, con sede a Marghera (Ve), in base alle modalità di dettaglio indicate dai singoli contratti e sulla base delle indicazioni che verranno fornite successivamente.

Art. 6 (Controversie e Foro competente)

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

1. Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto Attuatore nella persona di

Il Legale Rappresentante della Struttura Ricettiva ospitante